DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014 129/2014/R/EEL

RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE AGLI ANNI DAL 1999 AL 2010, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., SEL SOCIETÀ ELETTRICA LIPARESE S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00):
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06 (di seguito: deliberazione 179/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt/174/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt/174/11);

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia del 7 febbraio, n. 296/08 (di seguito: sentenza del TAR Lombardia 296/08);
- la sentenza del Consiglio di Stato del 19 marzo 2013, n. 1591/2013 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 1591/2013);
- la comunicazione della Cassa del 24 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 2584 del 29 gennaio 2014), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio di revisione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2010, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1591/2013, dell'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.r.l..

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.r.l. esercita anche il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sull'isola di Lipari, attività non soggetta ad integrazione tariffaria;
- la deliberazione 179/06, ai fini della determinazione tariffaria delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2003, ha adottato una metodologia di quantificazione dei costi relativi al servizio di illuminazione pubblica svolto dall'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l., basata su un criterio di benchmark:
- l'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l. ha proposto ricorso avverso la deliberazione 179/06 contestando, tra l'altro, il suddetto criterio di *benchmark*;

- la sentenza TAR Lombardia 296/08 ha respinto il ricorso presentato dall'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l., confermando la legittimità del criterio di *benchmark*; la suddetta sentenza è stata appellata dall'impresa;
- la sentenza del Consiglio di Stato 1591/2013 ha accolto il ricorso presentato dall'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l. avverso la sentenza 296/08 del TAR Lombardia, ritenendo non corretta l'applicazione del criterio di benchmark utilizzato, in quanto questo non tiene in adeguata considerazione la diversità dimensionale e di ambito geografico che caratterizza il servizio di illuminazione pubblico fornito dall'impresa;
- nella suddetta sentenza, il Consiglio di Stato ha affermato la necessità di tener conto, ai fini della quantificazione dei costi relativi al servizio di illuminazione pubblica, dei dati contabili effettivi di bilancio presentati dall'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l.;
- con la comunicazione del 24 gennaio 2014 (prot. Autorità 2584, del 29 gennaio 2014), la Cassa ha comunicato all'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.r.l., l'esito del procedimento istruttorio di revisione della aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2010 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1591/2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2010, per l'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l., secondo quanto previsto nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento, in esecuzione della sentenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1591/13;
- disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

- 1. di rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2010, per l'impresa SEL Società Elettrica Liparese S.r.l., secondo quanto previsto nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- 2. di disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE Guido Bortoni

Tabella 1 - Aliquota di integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese S.r.l. (importi in centesimi di euro per kWh).

	SEL Società Elettrica Liparese S.n.c.
1999	10,07
2000	13,85
2001	12,69
2002	11,63
2003	9,56
2004	12,54
2005	14,93
2006	14,13
2007	15,87
2008	18,66
2009	13,69
2010	20,98